

Circ. 239/25 ECOBONUS – non costituisce causa di decadenza l’invio tardivo della comunicazione all’ENEA

17 Aprile 2025

È, in sintesi, il principio affermato con l’ordinanza n. 8019 del 26 marzo 2025, ove la Corte di Cassazione si esprime circa il dibattuto tema della natura del termine a disposizione del contribuente per procedere alla comunicazione all’ENEA.

Come noto, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 1, commi 344-347, della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. Ecobonus), hanno l’onere di trasmettere all’ENEA una comunicazione contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dal termine degli stessi.

<

Sei associato? Continua la lettura

[Area Riservata](#)

Non sei associato? [Entra in Ance](#)